


COMUNE DI BISSONE



Messaggio Municipale

No. 3/2014

Concernente l'adozione del Regolamento comunale sulla
videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune
di Bissone

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale concernente l'adozione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.

Premessa

Il Municipio conformemente all'art. 107 LOC esercita le funzioni di polizia locale. Per l'esercizio di queste funzioni l'Esecutivo ritiene opportuno l'adozione di un Regolamento che permetta l'installazione di impianti di videosorveglianza per tutelare i beni amministrativi del Comune.

In particolare la videosorveglianza verrebbe installata nell'isola ecologica adiacente al nucleo che spesso è oggetto di abusi e di danneggiamenti.

A questo proposito vi informiamo che la videosorveglianza deve essere regolamentata ed adottata tramite specifico Regolamento comunale che deve essere approvato dal Legislativo comunale nei termini degli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC.

Vi informiamo inoltre che le registrazioni di videosorveglianza e la trasmissione dei dati a terzi sottostanno alla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali; il Municipio allo scopo di tutelare l'applicazione della Legge, nominerà un suo responsabile interno ed un sostituto.

Contenuti del Regolamento

Il Regolamento allegato al presente Messaggio Municipale, legalizza l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle zone pubbliche del Comune, inoltre definisce le responsabilità, l'informazione al pubblico, la protezione dei dati e delega al Municipio la competenza di emanare una specifica Ordinanza d'esecuzione.

Costi per l'installazione degli impianti di videosorveglianza

I costi per l'acquisto e l'installazione degli impianti di videosorveglianza saranno presentati tramite un determinato Messaggio Municipale, riservate le competenze delegate in base all'art. 28 ROC.

Vantaggi

L'installazione della videosorveglianza permette al Municipio di espletare meglio le sue funzioni di organo di polizia, poiché sarà possibile tenere sotto controllo e tutelare i beni amministrativi del Comune dagli abusi o dai danneggiamenti di malintenzionati.

Dispositivo decisionale

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone allegato al presente Messaggio;
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, conformemente all'art. 190 LOC, avviene non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con ogni ossequio.

Bissone, 12 marzo 2014
RM 211/2014


il Sindaco:


Sergio De Toni

per il Municipio:



il Segretario:


Fabrizio Gervasoni

Per esame e rapporto:

- Commissione della gestione
- Commissione delle opere pubbliche
- Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegato: Regolamento comunale sulla videosorveglianza del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI BISSONE

del XXX

Il Consiglio comunale di Bissone

visti gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

risolve:

- Art. 1**
Basi legali
- Le basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e seguenti della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
- Art. 2**
Oggetto e scopo
1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Bissone, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
 2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.
- Art. 3**
Utilizzazione e principi
- Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
- Art. 4**
Responsabilità
- Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
- Art. 5**
Informazioni al pubblico
- Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
- Art. 6**
Registrazione
1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.
Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.
 2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.
- Art. 7**
Trasmissione dei dati a terzi
1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
 2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Bissone, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
 3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
- Art. 8**
Protezione dei dati
1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
 2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

II

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Gli scrutatori:

Il Segretario:

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il XXX e il XXX
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. XXX del XXX